



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1187**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

# Indice

1. DDL S. 1187 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	6
1.2.1. Testo DDL 1187 . . . . .	7
1.2.2. Testo approvato 1187 (Bozza provvisoria) . . . . .	16
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	20
1.3.1. Sedute . . . . .	21
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	22
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) . . . . .	23
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 04/07/2019 . . . . .	24
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 17/07/2019 . . . . .	31
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 24/07/2019 . . . . .	36
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 30/07/2019 . . . . .	50
1.3.2.1.5. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom.) del 01/08/2019 . . . . .	54
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	58
1.4.1. Sedute . . . . .	59
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	60
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) . . . . .	61
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019 . . . . .	62
1.4.2.1.2. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 01/08/2019 . . . . .	70
1.4.2.2. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	74
1.4.2.2.1. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019 . . . . .	75
1.4.2.2.2. 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 126 (pom.) del 23/07/2019 . . . . .	81

## **1. DDL S. 1187 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1187  
XVIII Legislatura

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

**Titolo breve:** *Istituzione Commissione inchiesta sulle case famiglia*

---

Iter

**1 agosto 2019:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmeso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1187**

**approvato**

[C.2070](#)

in corso di esame in commissione

---

Iniziativa Parlamentare

[Massimiliano Romeo](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Alberto Bagnai](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Claudio Barbaro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giorgio Maria Bergesio](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Borghesi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Calderoli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maurizio Campari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Massimo Candura](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [William De Vecchis](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Antonella Faggi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberta Ferrero](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tony Chike Iwobi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Roberto Marti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Enrico Montani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Tiziana Nisini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Andrea Ostellari](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzaglini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Emanuele Pellegrini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pasquale Pepe](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cesare Pianasso](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Daisy Pirovano](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Pietro Pisani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Mario Pittoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Nadia Pizzol](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefania Pucciarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Erica Rivolta](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Maria Saponara](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Rosellina Sbrana](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Christian Solinas](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Donatella Tesei](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Tosato](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Gianpaolo Vallardi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Cristiano Zuliani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

[Maria Laura Mantovani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 9 luglio 2019)

[Stefano Patuanelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)

[Maria Domenica Castellone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)

[Primo Di Nicola](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)

[Arnaldo Lomuti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)

[Alessandra Maiorino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)

[Barbara Floridia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gabriele Lanzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Giulia Lupo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Stefano Lucidi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Rosa Silvana Abate](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Rossella Accoto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Donatella Agostinelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Alberto Airola](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Cristiano Anastasi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Luisa Angrisani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Giuseppe Auddino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Laura Bottici](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Elena Botto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Antonella Campagna](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gianluca Castaldi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Francesco Castiello](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Mauro Coltorti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gianmarco Corbetta](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Margherita Corrado](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Marco Croatti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Grazia D'Angelo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gianmauro Dell'Olio](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Danila De Lucia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Emanuele Dessi'](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gabriella Di Girolamo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Luigi Di Marzio](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Fabio Di Micco](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Stanislao Di Piazza](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Daniela Donno](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Tiziana Carmela Rosaria Drago](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Giovanni Endrizzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Elvira Lucia Evangelista](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Giorgio Fede](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Emiliano Fenu](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gianluca Ferrara](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Agnese Gallicchio](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Vincenzo Garruti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Felicia Gaudiano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Silvana Giannuzzi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Mario Michele Giarrusso](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gianni Pietro Giroto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Bianca Laura Granato](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Ugo Grassi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Barbara Guidolin](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Patty L'Abbate](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Virginia La Mura](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Elio Lannutti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Cinzia Leone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Ettore Antonio Licheri](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Pietro Lorefice](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Matteo Mantero](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)

[Gianni Marilotti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gaspere Antonio Marinello](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Susy Matriciano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Raffaele Mautone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Cataldo Mininno](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Francesco Mollame](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Nicola Morra](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gisella Naturale](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Simona Nunzia Nocerino](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Fabrizio Ortis](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Franco Ortolani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Marinella Pacifico](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gianluigi Paragone](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Marco Pellegrini](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Daniele Pesco](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Vito Rosario Petrocelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Elisa Pirro](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Giuseppe Pisani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Vincenzo Presutto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Sergio Puglia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Ruggiero Quarto](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Sabrina Ricciardi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Sergio Romagnoli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Junio Valerio Romano](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Loredana Russo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Agostino Santillo](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Pierpaolo Sileri](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Paola Taverna](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Fabrizio Trentacoste](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Mario Turco](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Francesco Urraro](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Sergio Vaccaro](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Orietta Vanin](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)  
[Gelsomina Vono](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 12 luglio 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 105 del 2 aprile 2019.

Classificazione TESEO

COMMISSIONI D'INCHIESTA , INCHIESTE PARLAMENTARI , CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE , AFFIDAMENTO DI MINORI

**Articoli**

INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.4), SEGRETO ISTRUTTORIO (Art.4), ATTI PROCESSUALI PENALI (Art.5), SEGRETO D'UFFICIO (Art.6), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Art.7), ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE (Art.8), TRIBUNALE PER I MINORENNI (Art.8), GIUDICI ONORARI (Art.8), ALLONTANAMENTO DEI MINORI (Art.9), ABBANDONO DI MINORE (Art.9), DECRETI MINISTERIALI (Art.10), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.10), MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA' (Art.10), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.10), VIGILANZA (Art.10)

## Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1<sup>a</sup> Sen. [Maria Saponara \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 17 luglio 2019) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2<sup>a</sup> Sen. [Pasquale Pepe \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 17 luglio 2019) .

Facente funzioni per la Commissione 2<sup>a</sup> Sen. [Andrea Ostellari \(L-SP-PSd'Az\)](#) il 17 luglio 2019 .

## Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1<sup>a</sup> \(Affari Costituzionali\)](#) e [2<sup>a</sup> \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alle commissioni riunite [1<sup>a</sup> \(Affari Costituzionali\)](#) e [2<sup>a</sup> \(Giustizia\)](#) in sede **deliberante** l'11 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 132 dell'11 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), Questioni regionali

## 1.2. Testi



## 1.2.1. Testo DDL 1187

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1187

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità di tipo familiare, nonché introdurre ulteriori disposizioni volte ad assicurare il rispetto del diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

La Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, stabilisce che ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato, in conformità con la propria legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia (articolo 20).

Nel nostro Paese la legislazione vigente in materia di minori fuori famiglia ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione: si è passati, infatti, dall'accoglienza presso gli istituti di assistenza pubblici o privati per minori, cosiddetti orfanotrofi, al collocamento presso comunità di tipo familiare, cosiddette « case-famiglia », e all'affido come possibile fase transitoria verso l'adozione vera e propria. La legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione e l'affidamento del minore, successivamente modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, ha sancito definitivamente il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, portando a compimento il delicato processo di chiusura e trasformazione dei vecchi orfanotrofi con lo scopo di garantire al minore la convivenza in un ambiente il più possibile simile a quello della famiglia propriamente detta.

La presente iniziativa legislativa tiene conto, in particolare, dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell'indagine conoscitiva deliberata nella seduta del 3 marzo 2015 sui minori « fuori famiglia » (*Doc. XVII-bis*, n. 12), svolta in tutto il territorio nazionale sulle attività e sul funzionamento delle comunità e dei centri a cui vengono affidati i minori e sui criteri di scelta, valutazione e controllo delle famiglie affidatarie e del contesto in cui vivono.

L'indagine conoscitiva, volta ad approfondire anche le criticità relative alla normativa vigente in materia di minori fuori famiglia, nell'ottica di un suo possibile miglioramento, ha evidenziato, in primo

luogo, l'inadeguatezza del sistema di rilevazione dei dati concernenti i minori fuori famiglia, il quale non è apparso idoneo a garantire informazioni aggiornate e fruibili sul numero complessivo degli stessi e la loro relativa collocazione.

La Commissione parlamentare, nel trarre le conclusioni dell'attività conoscitiva svolta, ha raccomandato ancora una volta il pieno rispetto del dettato della legge n. 149 del 2001, che dispone espressamente che « le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia », e delle altre disposizioni normative che prevedono interventi di sostegno alle famiglie con minori, sia di tipo economico, sia di tipo sociale, affinché siano evitati allontanamenti dal nucleo familiare per meri problemi economici. Ha, inoltre, stigmatizzato l'eccessiva durata della permanenza di minori nelle comunità familiari, oltre i due anni previsti dalla legge, che riguarda il 23 per cento del totale dei casi, secondo i dati rilevati dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, se non quando ritenuti effettivamente necessari dall'autorità giudiziaria nell'interesse superiore del minore, sottolineando come il collocamento dei minori fuori dalla propria famiglia di origine per le conseguenze traumatiche sul percorso evolutivo dei minori e per gli elevati costi sociali debba essere dunque sempre attentamente valutato e limitato nel tempo e costituire l'ultimo rimedio, cui si ricorre qualora non vi siano alternative possibili nell'interesse del minore; in tal senso, oltre a privilegiare l'affido intrafamiliare rispetto al collocamento presso le comunità familiari, occorre sempre una verifica circa il possibile affidamento del minore a parenti entro il quarto grado, così come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, dalle risultanze dell'indagine appare necessario garantire, nei casi di allontanamento dalla famiglia di origine non determinati da pericoli incombenti per il minore, la continuità delle relazioni familiari ed in tal senso appare fondamentale che il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolga opera di sostegno educativo e psicologico, agevolando i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari.

Infine, quanto alla tematica dei controlli, dall'indagine è emersa la stringente necessità di rendere effettivi i controlli sulle strutture di accoglienza da parte delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, nonché quelli previsti a livello sia nazionale, sia locale. Sotto il primo profilo, va infatti ricordato che le comunità di accoglienza devono possedere una serie di requisiti minimi a livello strutturale e organizzativo che le rendano idonee all'esercizio dell'attività di accoglienza di minori, mentre per quanto attiene ai controlli previsti dalla normativa regionale, appare necessaria un'attenta vigilanza da parte degli assessorati regionali alle politiche sociali, competenti in materia, sia sulle autorizzazioni all'esercizio delle attività delle case famiglia, sia sul rispetto dei requisiti minimi che devono essere adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti. Uno specifico e più attento controllo deve essere svolto anche sulle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie in cui sono ospitati minori con gravi problematiche fisiche o psichiche, nonché sulle figure professionali che operano all'interno di tali contesti, al fine di garantire al minore le migliori condizioni di sviluppo e crescita relazionale.

Sulla base di queste premesse, il presente disegno di legge, da un lato, istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, dall'altro, introduce una serie di modificazioni alla legislazione vigente in materia di disciplina della incompatibilità dei giudici minorili che rivestono ruoli in comunità di tipo familiare, di motivazione dei provvedimenti di allontanamento dalla famiglia di origine, di accertamento della situazione di abbandono dei minori, nonché in tema di *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza, costi e trasparenza delle strutture che accolgono minori.

Venendo alla descrizione dell'articolato normativo, l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione parlamentare, il cui obiettivo è, in particolare, quello di fornire, attraverso un accurato lavoro di inchiesta, una serie di indicazioni utili sull'attività di affidamento di minori presso le cosiddette case-famiglia, nonché ogni possibile elemento utile per verificare il rispetto della disciplina vigente, con

particolare riferimento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, rendere più efficiente l'affidamento dei minori sul territorio nazionale ed evitare casi di abuso e di non corretto utilizzo di risorse pubbliche.

La Commissione è chiamata a concludere i lavori entro la fine della XVIII legislatura e a presentare alle Camere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di fine lavori, una relazione indicante le attività di indagine svolte dalla stessa, nonché i risultati delle sue inchieste. È ammessa anche la possibilità di relazioni di minoranza. La Commissione, inoltre, può riferire alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai relativi Presidenti di Assemblea, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando sempre la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Dopo il primo biennio dalla costituzione della Commissione, quest'ultima viene rinnovata, con la possibilità di rieleggere i suoi componenti.

La Commissione viene convocata dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, affinché venga costituito l'ufficio di presidenza, disciplinato dal comma successivo.

All'articolo 2, comma 4, si disciplina la composizione dell'ufficio di presidenza, in cui, oltre al presidente, vengono eletti a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione del presidente è necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, si elegge il più anziano d'età.

All'articolo 3 vengono puntualmente elencati i compiti assegnati alla Commissione, cui è affidato il compito di acquisire informazioni ed elementi di conoscenza su tutti gli aspetti connessi alla materia, senza sovrapporsi all'attività giudiziaria, al fine di esaminare e valutare le attività in materia di affidamento, comprese le indicazioni organizzative e operative, con particolare riferimento a specifici fattori.

In particolare, la Commissione ha il compito di:

- a) verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
- b) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina nazionale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;
- c) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
- d) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- e) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di

operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

All'articolo 4 si disciplinano i poteri d'indagine spettanti alla Commissione, la quale gode degli stessi poteri e delle medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. L'articolo 162, comma 5, del regolamento del Senato reca una diversa formulazione, prevedendo che « i poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione, gli stessi dell'autorità giudiziaria ». La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze, diversamente dall'indagine conoscitiva che pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione di inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase « istruttoria », dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, al comma 2 dell'articolo 4 si fa richiamo alle norme previste dal codice penale, in particolare agli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti - e 372 - falsa testimonianza.

Alla Commissione che esplica i suoi poteri di inchiesta non possono essere opposti né il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o bancario, ad eccezione del segreto tra parte processuale e difensore nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 3 agosto 2007.

Qualora gli atti o i documenti oggetto dell'inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tali segreti non potranno essere opposti alla Commissione.

Al comma 5 dell'articolo 4 si prevede il divieto di adozione in capo alla Commissione di provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 5, che disciplina l'acquisizione di atti e documenti, riproducendo il dettato della legge n. 1 del 2014, prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

Il disegno di legge disciplina altresì (con una disposizione che riproduce la corrispondente norma recata dalla legge n. 1 del 2014) l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la stessa. In caso di violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale - rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Con riferimento all'organizzazione interna, all'attività e al funzionamento della Commissione, l'articolo 7 rimanda ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

Viene stabilita la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo diversa disposizione. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Al comma 6 dell'articolo 7 viene indicato il limite di spesa stabilito per il funzionamento della Commissione.

L'articolo 8 tratta la tematica riguardante i criteri di incompatibilità all'esercizio dell'incarico dei giudici onorari minorili. Nel recente passato, anche a seguito dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo, è emerso che diversi giudici onorari minorili, che avrebbero attivamente partecipato alle decisioni inerenti all'affidamento di minori, sono risultati essere membri, presidenti e finanche fondatori di strutture destinate ad ospitare i minori, lasciando supporre l'eventualità di conflitti di interesse.

Per porre rimedio a tali fattispecie è intervenuto il Consiglio superiore della magistratura (CSM), anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, con due delibere - l'ultima della quali dell'11 luglio 2018 - che, nel disciplinare i criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili, hanno definito specifici criteri di incompatibilità stabilendo, tra l'altro, che non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve inoltre impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Ciò premesso, considerata la necessità di prevenire possibili conflitti di interessi, con l'articolo 8 si intende attribuire un rango normativo primario al disposto della suddetta circolare del CSM, definendo dunque con legge i criteri di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, nonché per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private. L'incompatibilità è estesa anche per chi abbia coniugi o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido, nonché per il convivente.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di minori.

In particolare, al comma 1, lettera *a*), si novella l'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che al comma 2 prevede che ove non sia possibile un affido presso una famiglia o a una persona singola, « è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare », mentre al comma 3 dispone che « in caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 », ossia gli interventi di sostegno e aiuto dei nuclei familiari in condizioni di indigenza o a rischio.

Tali previsioni, così come attualmente configurate, tendono a far « perdere » all'istituto dell'affido presso una famiglia il carattere di soluzione preferibile rispetto a quello del collocamento del minore presso le comunità familiari. Per tali ragioni, la novella in oggetto, nell'introdurre un nuovo comma 3-*bis* dispone che i provvedimenti di inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, nonché quelli adottati in via d'urgenza sopra citati, debbano indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermi restando gli obblighi generali di motivazione dell'affidamento di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 184 del 1983.

La lettera *b*) novella invece l'articolo 15 della medesima legge, il quale dispone che lo stato di adottabilità è dichiarato, tra l'altro, quando « è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole ». Tale previsione, che aggiunge alla mancanza di un'adeguata assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti - quale originario presupposto per la dichiarazione di adottabilità - siffatta ulteriore verifica, incide sulla durata dei relativi giudizi, favorendo l'impugnazione delle decisioni assunte in primo grado, considerata l'estrema difficoltà di fornire prove oggettive sia in merito all'irrecuperabilità o meno delle capacità genitoriali, sia con riferimento all'individuazione dei tempi « ragionevoli ». Inoltre tale valutazione, come sottolineato dalla Suprema corte, sembra avere spostato, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità,

l'attenzione dalla situazione del minore di età a quella dei genitori, tenuto conto che la ragionevolezza dei tempi di recupero appare collegata alla condizione dei genitori e non alla incidenza di quel rapporto genitoriale sullo sviluppo psico-fisico del minore, evocandosi così una concezione « sanzionatoria » dell'adozione rispetto ai genitori che sembrava superata. Alla luce di tali considerazioni, la novella in oggetto sopprime il riferimento alla « irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole », lasciando inalterato il tradizionale riferimento allo stato di abbandono morale e materiale.

L'articolo 10 interviene in materia di *standard* minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori.

In particolare, al comma 1 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, siano stabiliti, da una parte, le linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; dall'altra, i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle medesime comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il comma 2 dispone, infine, che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

### Capo I

#### Art. 1.

##### *(Istituzione e durata della Commissione di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

#### Art. 2.

##### *(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

*(Competenze)*

1. La Commissione ha il compito di:

- a) verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
- b) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;
- c) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
- d) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- e) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

Art. 4.

*(Attività di indagine)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Art. 6.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Capo II

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)*

1. All'articolo 6, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche



rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La previsione di cui al terzo periodo si applica anche a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche o private. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni. L'incompatibilità vale anche per chi abbia coniuge o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido ».

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di minori)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 »;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), le parole: « ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole » sono soppresse.

Art. 10.

*(Disposizioni in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;

b) i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## 1.2.2. Testo approvato 1187 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1187

Senato della Repubblica

Attesto che le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2<sup>a</sup> permanente (Giustizia), il 1° agosto 2019, hanno approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Romeo, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Bonfrisco, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candura, Cantù, Casolati, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Solinas, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani, Mantovani, Patuanelli, Castellone, Di Nicola, Lomuti, Maiorino, Florida, Lanzi, Lupo, Lucidi, Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Auddino, Bottici, Botto, Campagna, Castaldi, Castiello, Coltorti, Corbetta, Corrado, Croatti, D'Angelo, Dell'Olio, De Lucia, Dessì, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Piazza, Donno, Drago, Endrizzi, Evangelista, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Giarrusso, Giroto, Granato, Grassi, Guidolin, L'Abbate, La Mura, Lannutti, Leone, Licheri, Lorefice, Mantero, Marilotti, Marinello, Matriciano, Mautone, Mininno, Mollame, Morra, Naturale, Nocerino, Ortis, Ortolani, Pacifico, Paragone, Marco Pellegrini, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Russo, Santillo, Sileri, Taverna, Trentacoste, Turco, Urraro, Vaccaro, Vanin e Vono:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Capo I

Art. 1.

*(Istituzione e durata della Commissione di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

*(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un

rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

*(Competenze)*

1. La Commissione ha il compito di:

- a) verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
- b) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
- c) verificare le modalità operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo;
- d) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
- e) verificare l'effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;
- f) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonché il rispetto degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;
- g) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
- h) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- i) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per

coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

Art. 4.

*(Attività di indagine)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Art. 6.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti

secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Capo II

### Art. 8.

*(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)*

1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - *(Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili)*-1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni ».

### Art. 9.

*(Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono di minori)*

1. All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 ».

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1187  
**XVIII Legislatura**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

**Titolo breve:** *Istituzione Commissione inchiesta sulle case famiglia*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 1 \(ant.\)](#)

4 luglio 2019

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) in sede deliberante

[N. 2 \(pom.\)](#)

17 luglio 2019

[N. 3 \(pom.\)](#)

24 luglio 2019

[N. 4 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

[N. 5 \(pom.\)](#)

1 agosto 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**



## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> (Affari Costituzionali) e 2<sup>^</sup> (Giustizia)**

# 1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (ant.) del 04/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE  
1ª (Affari Costituzionali)  
2ª (Giustizia)  
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019  
1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

IN SEDE REFERENTE

**(255) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici**  
(Esame e rinvio)

Il relatore per la Commissione giustizia [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo che disciplina le condizioni per l'accesso dei magistrati agli incarichi elettivi e di governo, tanto nazionali quanto locali, nonché il loro ricollocamento nei ruoli di provenienza al termine del mandato o dell'incarico.

Precisa che finalità dell'intervento è quella di garantire un più completo e razionale sistema normativo che assicuri l'effettiva ed efficace applicazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura e garantisca la libera espressione del voto degli elettori contro il rischio di un utilizzo indebito, per fini elettorali, della titolarità dell'ufficio giudiziario ricoperto.

Si tratta di un tema già presente nel dibattito parlamentare nel corso delle ultime legislature e sul quale è intervenuta la più autorevole dottrina specialistica, lamentando lacune procedimentali e l'assenza di un completo quadro normativo di riferimento che, garantendo a tutti l'accesso a cariche politiche, indipendentemente dalla professione, rafforzi i principi di imparzialità e indipendenza della magistratura. Da qui la necessità di una nuova e più approfondita discussione, affinché la legittima aspettativa di ricoprire incarichi di natura politica o incarichi di governo ai diversi livelli non determini una pericolosa commistione, pregiudizievole per la stessa efficienza dell'apparato giudiziario e per il corretto funzionamento della divisione dei poteri.

Il disegno di legge si propone di assicurare un sistema che, ferma restando la possibilità per i magistrati di ricoprire quelle cariche, preservi l'esercizio della funzione giurisdizionale da possibili condizionamenti politici, non solo con la salvaguardia, verso l'esterno, dell'immagine di indipendenza

e di imparzialità, ma soprattutto con la garanzia sostanziale del rispetto di quei principi, che sono alla base della legittimazione della funzione giudiziaria in ogni ordinamento giuridico ispirato a principi democratici e liberali.

Inoltre, occorre garantire la genuinità della competizione elettorale, che impone di prevedere barriere più elevate nella vita politica nei confronti di coloro ai quali è affidata la tutela giurisdizionale dei diritti.

Passando al merito il disegno di legge si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 dispone in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati. In particolare, il comma 1 prevede che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali e alla carica di presidente e consigliere delle province autonome, nonché alla carica di sindaco e consigliere metropolitano, se prestino servizio o lo abbiano prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale (primo e secondo periodo).

Rispetto alla disciplina vigente per le elezioni politiche, la disposizione in esame: prevede una incandidabilità e non un'ineleggibilità. L'introduzione di una fattispecie di incandidabilità comporta la preclusione della possibilità di presentare la candidatura, essendo l'incandidabilità rilevata dagli uffici elettorali in sede di vaglio sull'ammissione delle liste.

L'ineleggibilità prevista dalla normativa vigente non impedisce invece la candidatura, ma esplica i suoi effetti *ex post*, dopo lo svolgimento delle elezioni; estende la disciplina alle elezioni europee; eleva da 6 mesi a 5 anni il periodo in cui il magistrato non deve aver prestato servizio nel territorio di riferimento. Quanto alle altre elezioni amministrative, per la carica di sindaco, di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale, i magistrati non possono essere candidati se prestano servizio o lo hanno prestato nei 5 anni precedenti l'accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Questa disposizione (terzo periodo) opera anche in riferimento all'assunzione dell'incarico di assessore regionale. La disposizione sull'incandidabilità: si applica a tutti i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. Sono esclusi solo i magistrati onorari, la cui incandidabilità è disciplinata dall'art. 10 della proposta di legge. In base al comma 2 non sono in ogni caso candidabili i magistrati togati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. Attualmente, invece, per le elezioni politiche i magistrati devono trovarsi - come regola generale - in aspettativa al momento dell'accettazione della candidatura. Per le elezioni europee e le elezioni amministrative, non è invece previsto il collocamento obbligatorio in aspettativa. Per le elezioni amministrative, il collocamento in aspettativa avviene obbligatoriamente solo per le elezioni nel territorio in cui il magistrato esercita le funzioni giurisdizionali, applicandosi, in caso di mancata cessazione delle funzioni, l'ineleggibilità. È dunque possibile oggi che i magistrati svolgano contemporaneamente funzioni giurisdizionali e funzioni politico-amministrative in forza di mandato elettorale o di incarico di assessore quando la funzione politico-amministrativa e la funzione giurisdizionale siano svolte in diversi ambiti territoriali. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura. Il comma 3 specifica che le esaminate disposizioni sull'incandidabilità e sull'obbligo di aspettativa non si applicano se i magistrati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari (ad esempio, per pensionamento o dimissioni).

L'articolo 2 introduce il divieto di assumere incarichi di governo nazionali, regionali o locali, per i magistrati che non siano collocati in aspettativa. Gli incarichi di governo nazionali sono quelli di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio, ministro, viceministro e sottosegretario di Stato. Gli incarichi di governo territoriali sono quelli di sottosegretario regionale, assessore regionale e comunale.

L'articolo 4 impone al magistrato, durante il mandato elettivo (tanto nazionale quanto locale), e durante lo svolgimento di incarichi di governo (tanto nazionali, quanto locali), l'aspettativa in posizione di fuori ruolo. L'aspettativa è computata a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità

di servizio. Quanto al trattamento economico, la proposta di legge prevede che il magistrato conservi il trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità; è fatta peraltro salva l'opzione per la corresponsione della sola indennità di carica.

L'articolo 3 disciplina l'accertamento dell'insussistenza di cause di incandidabilità agli organi elettivi, richiedendo che l'atto di accettazione della candidatura da parte del magistrato debba essere corredato da una dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) nella quale l'interessato attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla legge in commento, resa ai sensi della normativa vigente (art. 46 DPR n. 445/2000). Sono fatte salve le violazioni di natura penale (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione.

L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere eletti. In generale, la disposizione - che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (e dunque non anche alla magistratura onoraria) - stabilisce che: i magistrati sono ricollocati nel ruolo di provenienza; i magistrati ricollocati per 5 anni possono svolgere esclusivamente funzioni giudicanti. Sono infatti escluse le funzioni inquirenti. Il principio peraltro non si applica ai magistrati delle giurisdizioni superiori, che possono tornare all'ufficio di provenienza.

L'articolo 6 colma una lacuna dell'ordinamento, disciplinando il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. Si aprono per il magistrato che non abbia maturato l'età per il pensionamento obbligatorio 4 possibilità, tra le quali il magistrato deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del mandato elettorale (comma 3). Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi termini, il magistrato si considera cessato dall'ordine giudiziario per dimissioni (comma 4). Le opzioni offerte al magistrato sono le seguenti: a) ricollocamento in ruolo in un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire in tale periodo incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive procure generali, e i magistrati della procura nazionale antimafia, possono essere ricollocati nell'ufficio di provenienza. Non potranno però ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per 5 anni; Inquadramento nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto precisato dalle norme di attuazione (comma 2, lett. b); inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, che dovrà essere disciplinato dal regolamento attuativo (comma 2, lett. c); prepensionamento, con contribuzione volontaria interamente a suo carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato, è possibile solo se alla pensione mancano al massimo 5 anni di servizio (comma 2, lett. d).

L'articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto incarichi di Governo nazionale, regionale o locale. In particolare, il comma 1 si riferisce al Governo nazionale e dunque alle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei ministri; Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato.

La proposta di legge equipara, ai fini del ricollocamento in ruolo, il magistrato che cessa da uno dei suddetti incarichi al magistrato che cessa dal mandato parlamentare nazionale o europeo, rinviando per il ricollocamento alle 4 opzioni dell'art. 6 (ricollocamento in magistratura, con i limiti predetti; inquadramento nei ruoli dell'Avvocatura o del Ministero della Giustizia; prepensionamento con contribuzione volontaria). Il comma 2 tratta invece degli incarichi del magistrato che sia chiamato a svolgere funzioni di assessore regionale, sottosegretario regionale o assessore comunale. Ai fini del ricollocamento in ruolo, queste figure sono equiparate a quella del Presidente della regione, dei consiglieri regionali, del sindaco metropolitano e del sindaco, trattate dal già illustrato articolo.

La relatrice per la Commissione Affari costituzionali [VONO](#) (M5S) prosegue l'illustrazione a partire

dall'articolo 9, che disciplina il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale negli enti territoriali. Per questi magistrati escluso il ricollocamento in un ufficio giudiziario del distretto di corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale. Una volta ricollocati per 5 anni non possono ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi. È introdotto anche per loro vincolo - di durata quinquennale - di prestare unicamente funzioni giudicanti collegiali.

L'articolo 8, al comma 1, demanda ad un regolamento (art. 17, comma 3, legge 400/1988), adottato dal Presidente del consiglio dei ministri, la disciplina del ricollocamento dei magistrati nell'Avvocatura dello Stato. Il regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà ricostruire le carriere, tenendo conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al R.D. n. 1611 del 1933. Il comma 2 demanda ad ulteriore regolamento ministeriale (art. 17, comma 3, legge 400/1988) adottato dal Ministro della giustizia, la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia nel quale inquadrare i magistrati che optino per questa forma di ricollocamento. Anche in questo caso il decreto dovrà essere emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e dovrà disciplinare le modalità dell'inquadramento, nonché le sue funzioni. Il regolamento dovrà prevedere per i magistrati inseriti nel ruolo autonomo del ministero, in via prioritaria, mansioni di studio e ricerca nonché la loro possibile candidatura presso enti od organismi internazionali presso i quali sia richiesta la presenza di magistrati italiani.

L'articolo 10 disciplina l'incandidabilità ed i presupposti per l'assunzione di incarichi di governo da parte dei magistrati onorari, e pone alcuni limiti alla loro attività dopo la candidatura, l'esercizio del mandato elettivo o dell'incarico di governo.

In particolare, il comma 1, esclude la candidabilità del giudice onorario nelle elezioni europee, politiche, regionali e amministrative nelle circoscrizioni elettorali comprese, anche in parte, nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o hanno esercitato le funzioni nei 12 mesi antecedenti l'accettazione della candidatura. Il comma 2 disciplina le conseguenze per il magistrato onorario derivanti dall'accettazione della candidatura, dal mandato elettivo e dall'assunzione di incarichi di governo nazionale o locale. La proposta di legge esclude che per i successivi 5 anni (dalle elezioni, se non si è stati eletti, ovvero dalla cessazione dell'incarico elettivo o di governo) il magistrato onorario possa svolgere funzioni: nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale;

nel distretto di Corte d'appello nel quale esercitava le funzioni alla data di accettazione della candidatura o dell'incarico di governo.

L'articolo 11 disciplina il ricollocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a svolgere un mandato elettivo o un incarico di governo. Alla cessazione del mandato o dell'incarico, per questi magistrati si apre la scelta tra le 4 possibilità previste a regime dalla riforma, con alcuni aggiustamenti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina.

L'articolo 12 novella il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, prevedendo un'ulteriore ipotesi di astensione obbligatoria del giudice (artt 51 c.p.c. e 36 c.p.p.) il cui mancato rispetto comporta la possibile ricusazione (artt. 52 c.p.c. e art. 37 c.p.p.). In particolare, il comma 1 modifica l'art. 36 del codice di procedura penale prevedendo un obbligo di astensione per il giudice penale che abbia, in qualsiasi fase della propria vita, partecipato ad elezioni (a qualsiasi livello di governo, e anche senza essere necessariamente eletto) o ricoperto qualsiasi incarico di governo. Egli dovrà astenersi dal giudizio, qualora si trovi di fronte una parte processuale (tanto l'imputato, quanto la persona offesa dal reato, quanto la parte civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) che negli ultimi 5 anni abbia a sua volta partecipato a una delle consultazioni elettorali o abbia ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale. Qualora il giudice non si astenga, in base all'art. 37 c.p.p. - a tal fine modificato dal comma 2 - potrà essere ricusato. Il comma 3 novella l'art. 51 del codice di procedura civile introducendo l'obbligo di astensione - negli identici termini previsti nel processo penale - anche per il giudice civile. Di conseguenza, in base all'art. 52 c.p.c. la mancata astensione determina una causa di ricusazione del magistrato. Infine, il comma 4 circoscrive l'applicabilità di queste disposizioni ai procedimenti che prenderanno avvio dopo l'entrata in vigore

della legge.

Gli articoli 13 e 14 del provvedimento introducono sanzioni disciplinari a carico dei magistrati ordinari e amministrativi che accettino una candidatura o un incarico di governo in violazione della presente legge.

In particolare, l'articolo 13 novella il decreto legislativo n. 109 del 2006, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati ordinari. La proposta di legge integra l'elencazione dell'articolo 12 del decreto legislativo, relativo alle sanzioni applicabili, prevedendo una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per almeno 2 anni a carico del magistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo, parlamentare nazionale e alle cariche elettive regionali e locali ovvero che accetta un incarico di governo nazionale, regionale o locale in violazione di disposizioni di legge.

L'articolo 14 estende ai magistrati amministrativi, contabili e militari la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per almeno due anni laddove abbiano accettato la candidatura alle elezioni europee, politiche, regionali o locali, ovvero abbiano assunto incarichi di governo nazionale o locale, in violazione della riforma.

L'articolo 15 dichiara abrogate - senza nominarle - tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con la nuova legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica un rapido *iter* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1075) CRUCIOLI - *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche***

(Discussione e rinvio)

La relatrice per la Commissione giustizia [D'ANGELO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che prevede la soppressione dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, con contestuale devoluzione della loro giurisdizione al giudice amministrativo o, per le controversie in materia di indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi, al giudice ordinario.

Nello specifico, l'articolo 1 sopprime i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche una volta decorsi sessanti giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. A tal fine, più nello specifico, questa disposizione normativa abroga il Titolo IV, relativo al contenzioso, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e, altresì, l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, concernente invece la costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche.

L'articolo 2 devolve le controversie già di competenza dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche alla giurisdizione del giudice amministrativo, ad eccezione di quelle relative alla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, che sono attribuite invece al giudice ordinario.

Con riguardo all'individuazione del giudice amministrativo competente, il secondo comma fa rinvio all'articolo 13 del Codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tar nella cui circoscrizione territoriale esse abbiano sede.

L'articolo 3 modifica il Codice del processo amministrativo, intervenendo sull'art. 133 abrogando le riserve competenziali facenti capo ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche e assegnando al giudice ordinario la competenza sulle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti l'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa e, invece, al giudice amministrativo la competenza in merito alla demanialità delle acque, ai limiti di corsi o bacini, a

qualunque diritto relativo alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, a risarcimenti danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione oppure ai ricorsi avverso casi di espropriazione per pubblica utilità dei diritti esclusivi di pesca.  
Tale disposizione normativa, inoltre, alla lettera d), comma 1, attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito i ricorsi ad oggi di competenza dei tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche.  
L'articolo 4 apporta delle modifiche al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici al fine di sostituire i riferimenti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche con quelli relativi ai Tar, cui ora si viene ad attribuire la competenza.

Il relatore per la Commissione Affari costituzionali [GARRUTI](#) (M5S) prosegue nell'illustrazione a partire dall'articolo 5, che reca disposizioni relative ai giudizi in corso, prevedendo che dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sono sospesi di diritto i procedimenti pendenti davanti ai tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, ad eccezione di quelli relativi a cause già assegnate in decisione anteriormente alla medesima data, per i quali sussiste l'obbligo di depositare i provvedimenti decisori.  
Le segreterie dei Tar e del Consiglio di Stato sono poi tenuti a comunicare alle parti (comma 3), nel domicilio eletto nei giudizi pendenti innanzi ai tribunali soppressi, l'avvenuta ricezione del fascicolo e a loro volta, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione, la parte che vi ha interesse deve proporre istanza per la prosecuzione del giudizio; la mancata proposizione della quale determina, altrimenti, l'estinzione del giudizio medesimo (comma 4).  
Inoltre, contro i provvedimenti pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche per i quali non sia decorso il termine di impugnazione è ammesso l'appello al Consiglio di Stato, mentre contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ed in grado d'appello, per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, è ammesso il ricorso per cassazione nei termini e con le modalità della disciplina previgente (comma 7).  
Infine, per i giudizi di revocazione, di correzione delle ordinanze e delle sentenze è competente il Tar o il Consiglio di Stato (comma 8).  
L'articolo 6 prevede che conseguentemente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la pianta organica della magistratura sia aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte di cassazione ed sia altresì modificata la tabella B sul ruolo organico della magistratura, allegata alla legge n. 71 del 1991, concernente la dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.  
Allo stesso modo, l'organico del personale amministrativo già assegnato al tribunale superiore delle acque è assegnato alla Corte di Cassazione, mentre quello attribuito ai tribunali regionali delle acque è trasferito alle corti d'appello competenti per territorio. In entrambi i casi, tuttavia, il personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.  
L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente [OSTELLARI](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di presidenza testé concluso e dà conto del consenso unanime espresso da tutti i Gruppi parlamentari circa l'opportunità di richiedere la riassegnazione del disegno di legge n. 1187 (recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia), in sede deliberante e dell'avviso favorevole del

rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite convengono pertanto all'unanimità di conferire mandato al presidente Ostellari di chiedere al Presidente del Senato la nuova assegnazione del disegno di legge n. 1187 in sede deliberante.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) rappresenta l'opportunità che il Senato esamini al più presto i disegni di legge di modifica alla legge n. 3 del 2019 quanto ai profili dell'accesso ai benefici penitenziari.

Il presidente [OSTELLARI](#) fa presente che tale tematica è all'attenzione della Commissione giustizia, cui sono già assegnati alcuni provvedimenti mentre ulteriori iniziative legislative sono annunciate.

*La seduta termina alle ore 10,30.*



## 1.3.2.1.2. 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 17/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE  
1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)  
2<sup>a</sup> (Giustizia)  
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019  
2<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**(1187) ROMEO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia*  
(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge n. 1187 (Istituzione Commissione d'inchiesta sulle case famiglia) è stato nuovamente assegnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante. Il presidente [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) facendo le funzioni del relatore Pepe, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento per le parti di competenza della 2a Commissione. Il provvedimento prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. Nel merito la proposta si compone di 10 articoli, ripartiti in due Capi.

Più nel dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Tale Commissione è chiamata a completare i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e a presentare, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della sua attività di indagine. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione può inoltre, riferire alle Camere "ogniquale volta ne ravvisi la necessità".

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione. La Commissione è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Nella designazione dei componenti si deve tenere conto anche "della specificità dei compiti assegnati alla Commissione". La Commissione

che deve essere rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, è chiamata ad eleggere il proprio Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari. Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 3. In particolare la Commissione è chiamata a: verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento (lettera *a*); verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori, nonché il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori (lettera *b*); effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale (lettera *c*); valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale (lettera *d*); verificare il rispetto della [circolare n. 18/VA/2018](#) (*Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022*) del CSM, nonché di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

L'articolo 4 disciplina l'attività di indagine della Commissione. Il comma 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 2 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. La disposizione (comma 3) specifica poi che alla Commissione limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza non può essere opposto il segreto d'ufficio né quello professionale o bancario. E' sempre opponibile, invece, il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla [legge 3 agosto 2007, n. 124](#), recante la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. Il comma 4 disciplina il caso in cui gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, in questi casi detto segreto non può essere opposto alla istituenda Commissione. La disposizione infine esclude che la Commissione possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

La relatrice della Commissione affari costituzionali [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), illustra il provvedimento per le parti di competenza della 1a Commissione.

L'articolo 5 prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti; relativi a indagini e inchiesta parlamentari anche se coperti dal segreto. Si prevede contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto. La disposizione disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la

trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, il personale addetto alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1). Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale, che prevede il reato di *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio* (comma 2). La disposizione codicistica è, altresì, richiamata al comma 3, laddove si prevede la punizione della diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 7, comma 1, demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori e al quale ciascun componente può proporre modifiche. Con riferimento all'organizzazione interna, sempre l'articolo 7 stabilisce che la Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti sulla base del regolamento interno (comma 2). Il comma 3 disciplina poi la pubblicità delle sedute, precisando che le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione non disponga diversamente. Nello svolgimento della propria attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo. La Commissione può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato. La determinazione del numero massimo di collaborazioni delle quali può avvalersi la Commissione è demandata al Regolamento interno.

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, il disegno di legge fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro per il 2019 e di 150.000 euro per ciascuno dei successivi anni. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 6).

Passando alle disposizioni di cui al Capo II, l'articolo 8 reca, aggiungendo ulteriori periodi all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili. Per quanto riguarda le incompatibilità è appena il caso di ricordare che la ricordata circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 2018, all'articolo 7, ha già previsto una serie di circostanze ostative all'esercizio della funzione di giudice onorario minorile. I nuovi periodi dell'articolo 6 - ampliando in concreto le cause di incompatibilità di cui alla suddetta circolare - prevedono che non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che: rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria; partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono; svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche o private; hanno coniuge o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affidamento. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

L'articolo 9 modifica la legge 4 maggio 1984, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). In particolare la lettera *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 2 della legge n. 184 in materia di affidamento di minori, prevedendo che, nei casi di affidamento in istituto, i relativi provvedimenti devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia. La lettera *b*) del comma 1 interviene invece sull'articolo 15 della legge n. 184. Tale disposizione prevede che a conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dalla legge, ove risulti la situazione di abbandono, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i

minorenni quando: i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo; l'audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; le prescrizioni impartite dal presidente del tribunale per i minorenni o dal giudice delegato sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole. Il disegno di legge interviene sulla lettera c) dell'articolo 15, escludendo che lo stato di adottabilità debba essere dichiarato anche nel caso in cui "è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole".

L'articolo 10, comma 1, del disegno di legge, infine, reca disposizioni in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori. Più nel dettaglio la disposizione demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge - su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di: linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse. Il comma 2 dell'articolo 10 precisa che dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 23 luglio alle ore 14.

La Commissione conviene.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) paventa difficoltà nella predisposizione delle proposte, il che si ripercuoterebbe sulla posizione del proprio Gruppo rispetto all'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1075) CRUCIOLI. - *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche***

(Seguito della discussione e rinvio)

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) prospetta una richiesta di rimessione alla sede referente onde svolgere anche approfondimenti istruttori.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che il *quorum* necessario per la richiesta è computato rispetto alla consistenza delle Commissioni riunite.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) prende atto e preannuncia sin d'ora la necessità di conoscere i dati numerici dei magistrati componenti i tribunali delle acque.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà tramite di tale istanza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## 1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 24/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE  
1ª (Affari Costituzionali)  
2ª (Giustizia)  
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019  
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**(1187) ROMEO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene segnalando alcune criticità in merito alla formulazione prevista dall'articolo 2 comma 2 del disegno di legge di cui auspica adeguate modifiche, pur non essendo oggetto di emendamenti.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) confida che la Commissione d'inchiesta svolga la propria attività in modo efficace, così che i suoi componenti possano essere confermati, dopo il primo biennio, come del resto prevede il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [MODENA](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, così come anche

l'emendamento 2.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a sua firma in particolare soffermandosi sugli emendamenti 3.1 e 3.2 evidenziando la necessità di focalizzare l'attenzione della Commissione d'inchiesta che verrà istituita soprattutto riguardo alle vicende accadute nella zona della Val d'Enza. Insiste poi perché venga valutato con attenzione l'emendamento 3.5 finalizzato a verificare l'accertamento dei dati relativi ai provvedimenti dei tribunali e alle relazioni dei servizi sociali che operano in questo settore.

Segnala quindi l'importanza dell'emendamento 3.7 finalizzato a verificare il rispetto dei diritti fondamentali dei minori sottolineando l'alternatività e la residualità del rimedio del collocamento delle strutture assistenziali.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.6 che prevede l'istituzione di controlli a campione finalizzati ad una verifica della correttezza dell'uso delle risorse economiche pubbliche ed anche private; auspica altresì l'approvazione dell'emendamento 3.8 finalizzato ad una maggiore specificazione tecnica del testo.

Si dichiara eventualmente disponibile al ritiro delle proposte emendative per consentire un rapido esame del provvedimento.

Riguardo al tenore dell'articolo 2 del provvedimento fa presente che una formulazione in termini di possibilità sarebbe stata preferibile.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene illustrando gli emendamenti 3.3 e 3.4 finalizzati a chiarire quali siano i criteri che si debbano perseguire nell'assegnazione dei minori alle famiglie affidatarie in particolare per chiarire le ragioni per cui non debbano essere preferite le famiglie con figli piuttosto che l'assegnazione a strutture esterne.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), nel replicare al senatore Balboni, auspica che l'attività della Commissione d'inchiesta si basi su criteri oggettivi e razionali, senza dare spazio a contrapposizioni di tipo ideologico.

Illustra poi l'emendamento 3.10 relativo a una struttura di supporto per l'attività della Commissione d'inchiesta.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 4.1 e 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) illustra l'emendamento 8.2 con cui si intende procedere alla modifica dell'articolo 38 delle disposizioni attuative al codice civile.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è così conclusa l'illustrazione degli emendamenti.



Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) con l'auspicio di accelerare i lavori delle Commissioni riunite, al fine di giungere ad un'approvazione del testo il prima possibile, evidenzia come il proprio Gruppo parlamentare abbia rinunciato a presentare emendamenti ed auspica pertanto che i membri degli altri Gruppi parlamentari ritirino gli emendamenti presentati al fine di evitare ulteriori aggravii procedurali.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) ripercorrendo la nota vicenda di cronaca dei fatti di Bibbiano condivide la proposta del senatore Pillon, tuttavia ritiene che l'approvazione di una legge che presenti già all'origine dei difetti che si renderà necessario correggere con successivo provvedimento legislativo, non possa rappresentare la soluzione migliore: pertanto propone che questi emendamenti vengano valutati positivamente.

La senatrice [RONZULLI](#) (*FI-BP*) ritiene indispensabile apportare alcune modifiche al disegno di legge in esame, per dotare fin dall'inizio la Commissione d'inchiesta di strumenti efficaci. Per non causare ritardi, eventualmente si potrebbe rinunciare agli emendamenti onerosi. Del resto, l'attività d'inchiesta richiede necessariamente tempi lunghi, per l'acquisizione di dati e lo svolgimento di audizioni. Da questo punto di vista, segnala che la Commissione infanzia, di cui è Presidente, nella scorsa legislatura ha svolto un accurato lavoro di indagine, che può risultare utile anche per la Commissione d'inchiesta.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) non condivide la proposta del senatore Pillon ed auspica invece che s'istituisca una Commissione d'inchiesta che funzioni in maniera efficace. Pertanto, ritiene necessaria la discussione e l'approvazione degli emendamenti che prendono altresì in considerazione i lavori già svolti dalla Commissione infanzia nella precedente legislatura.

La senatrice [PIARULLI](#) (*M5S*) invece giudica il testo presentato già completo ed auspica che si possa procedere senza apportare modifiche.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza di questo disegno di legge che a suo avviso è il più importante tra quelli recentemente esaminati dalla Commissione giustizia, ricordando un vecchio caso di cronaca di cui si è occupato nella propria esperienza professionale forense da cui erano emersi provvedimenti di affidamento da parte dei tribunali e da parte dei servizi sociali discutibili. Auspica pertanto che l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni su questo problema non venga meno di modo tale da dare maggiore attenzione a coloro che sono stati vittime di tali meccanismi.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la scelta della sede deliberante è stata determinata dall'intento di accelerare quanto più possibile l'istituzione della Commissione d'inchiesta. Pertanto, sarebbe preferibile rinunciare all'attività emendativa, anche perché le proposte di modifica dovrebbero essere sottoposte al vaglio della Commissione bilancio, con il rischio di ulteriori rinvii.

A suo avviso, nel disegno di legge in esame sono già previsti gli elementi indispensabili per l'avvio dell'attività della Commissione, i cui componenti potranno successivamente valutare la necessità di eventuali modifiche.

Il relatore per la Commissione giustizia [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della relatrice Saponara. Sebbene gli emendamenti illustrati siano meritevoli di attenzione, ritiene ormai indifferibile l'approvazione del disegno di legge per l'istituzione della Commissione d'inchiesta, per dare risposta alle attese dell'opinione pubblica, non per fini propagandistici ma per affrontare in modo concreto il problema dell'affido dei bambini alle case famiglia.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) insiste invece affinché gli emendamenti non vengano ritirati e vengano correttamente esaminati paventando altrimenti il rischio di una Commissione che nasca già



con carenze strutturali importanti.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a valutare la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, con l'obiettivo in ogni caso di pervenire a un orientamento condiviso, soprattutto su un tema così complesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1075) CRUCIOLI. - *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche***

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i senatori Caliendo, Fiammetta Modena, Dal Mas, Balboni, Cucca, Parrini, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Pagano e Quagliariello hanno consegnato una richiesta di trasferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo.

Essendo integrato il requisito di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, avverte che l'esame proseguirà in sede referente.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1075) CRUCIOLI. - *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche***

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di acquisire alla sede referente i lavori sinora svolti in sede redigente.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1187](#)

Art. 1

### 1.1

[Aimi](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Binetti](#), [Moles](#)

*Al comma 1, alle parole: «sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare» premettere le seguenti: «sul funzionamento del sistema degli affidi di minori nei servizi sociali e con particolare riguardo al territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia e».*

### 1.2

[Binetti](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Rizzotti](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 12 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».*

### 1.3

[Binetti](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Rizzotti](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 18 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».*

### 1.4

[Binetti](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Rizzotti](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 24 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».*

## Art. 2

### 2.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori e da venti deputati» con le seguenti: «venticinque senatori e da venticinque deputati».*

## Art. 3

### 3.1

[Binetti](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Rizzotti](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) realizzare una mappa aggiornata delle case famiglie presenti in Italia, regione per regione e provincia per provincia, e verificare il numero dei minori in esse presenti e il numero dei minori che potrebbero essere accolti;».

### 3.2

[Aimi](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Binetti](#), [Moles](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) verificare le modalità di funzionamento del sistema degli affidi di minori, con particolare riguardo al sistema attuato nel territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia, nonché acquisire informazioni sull'operato degli assistenti sociali, degli psicologi e di ogni altro soggetto chiamato a operare nell'ambito del sistema degli affidi, analizzando compiutamente, attraverso l'acquisizione di dati e al fine dell'elaborazione statistica, le motivazioni per le quali i minori vengono dati in affido e i relativi percorsi familiari dei minori;».

### 3.3

[Balboni](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) verificare i criteri con cui sono stati scelti gli affidatari di minori ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con particolare riferimento ai casi che non riguardano famiglie con figli;».

### 3.4

[Balboni](#), [Rauti](#), [Ciriani](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l'andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e sostituire le parole: «all'interno delle stesse» con la seguente: «affidati».*

### 3.5

[Modena](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«*a-bis*) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

*a-ter*) verificare altresì le modalità di indagine, di istruttoria, le motivazioni dei medesimi;

*a-quater*) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo nel processo;

*a-quinquies*) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

*a-sexies*) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».

### 3.6

[Parrini](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».*

### 3.7

[Modena](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«*d*) verificare l'effettiva garanzia del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e la residualità del rimedio dell'allontanamento dalla famiglia di origine sia sotto il profilo normativo, giurisprudenziale nonché attuativo dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni;».

### 3.8

[Parrini](#), [Cucca](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) verificare le modalità di finanziamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori».

### 3.9

[Binetti](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Rizzotti](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) valutare attentamente le decisioni di chi ha stabilito di allontanare il bambino dalla famiglia e attraverso quali procedure, verificando se i genitori sono stati ascoltati direttamente dal magistrato e garantendo che le procedure siano state rispettate nel maggiore e miglior modo possibile».

### 3.10

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Laforgia](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«*l-bis*. In ragione della particolare complessità delle valutazioni e della specificità delle competenze richieste, la Commissione può avvalersi di una struttura consultiva di supporto istituita *ad hoc* per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali. Tale struttura di supporto è nominata dalla Commissione ed esprime pareri esclusivamente sugli indirizzi in materia di attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e di diritto del minore ad una famiglia.

*l-ter*. Le tematiche da sottoporre alla struttura di cui al comma precedente, sono determinate dal Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque

componenti della Commissione.».

#### Art. 4

##### 4.1

[Binetti](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Rizzotti](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La Commissione identifica in ogni regione almeno 3 case famiglia, come campioni, da monitorare in un arco di tempo di almeno 6 mesi, a prescindere dal fatto che siano state segnalate per qualche ragione specifica.».

#### Art. 7

##### 7.1

[Binetti](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Rizzotti](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «in seduta segreta» con le seguenti: «in seduta riservata ai membri componenti della Commissione».*

#### Art. 8

##### 8.1

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#),  
[Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) - 1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti privati)*

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni, o consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono, o abbiano rivestito nei tre anni precedenti la nomina, cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. All'atto della nomina i componenti privati devono impegnarsi, a pena di decadenza, a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette. L'incompatibilità vale anche per chi abbia coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido"».

##### 8.2

[Modena](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Gallone](#), [Aimi](#),  
[Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - Sono di competenza del tribunale ordinario i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2020».

##### 8.3

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#),  
[Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «comunitarie di tipo familiare» e al secondo periodo sopprimere la parola: «comunitarie».*

#### 8.4

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare» inserire le seguenti: «o che abbiano ricoperto tali cariche nei tre anni precedenti la nomina».*

#### 8.5

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e se già ricoperti deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni».*

#### 8.6

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, al quarto periodo, sostituire le parole: «strutture di affido» con le seguenti: «strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'Autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa».*

#### 8.7

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, il giudice onorario minorile si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404 come modificato dal presente articolo, entro i successivi 60 giorni deve rinunciare a tutti i ruoli e le cariche che lo pongono in una situazione di incompatibilità».*

#### 8.0.1

[Malan](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

*(Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)*

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dai seguenti:

"Art. 403. - *(Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)* - Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso.

Art. 403-*bis*. - *(Rito camerale ed impugnazioni)* - Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile. Il provvedimento emanato dal tribunale ordinario è reclamabile dinanzi alla Corte d'appello sezione minori nelle forme previste dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. È ammesso altresì il ricorso per Cassazione entro novanta giorni decorrenti dal provvedimento assunto dalla Corte d'appello.

Art. 403-ter. - (*Modalità di esecuzione*) - Il provvedimento di accoglimento deve essere eseguito senza indugio da una Unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine che non devono in ogni caso presentarsi in divisa. Il suindicato provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare prontamente un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori».

## 8.0.2

### [Malan](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8- *bis*.

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi partecipa alla revoca senza valido motivo della responsabilità genitoriale, o alla limitazione senza necessità dei contatti del minore fuori famiglia con la sua famiglia di origine, o induce nel minore fuori famiglia sentimenti avversi ai genitori con notizie false o prospettazione fuorvianti, è soggetto alla reclusione fino a quattro anni e alla multa fino a euro ventimila.».

## Art. 9

### 9.1

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero; il provvedimento con cui è disposto l'affidamento deve essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattr'ore successive alla sua emissione, al presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore; che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale un difensore d'ufficio e fissa l'udienza, innanzi a sé o a un giudice non onorario, di conferma modifica o revoca del provvedimento, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni dal provvedimento di affidamento; dispone altresì la comunicazione del provvedimento e del decreto di fissazione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il tribunale per i minorenni provvede entro trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello stesso. Il provvedimento è reclamabile, con le forme di cui all'articolo 739 e seguenti del codice di procedura civile entro 30 giorni dalla comunicazione. Il presente articolo si applica anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 403 del codice civile"».

### 9.2

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo di residenza del minore, preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale locale, rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali siano i compiti degli affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali

parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria ed urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto di interventi volti, al recupero della famiglia d'origine e al sostegno del minore. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore che viene ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice che ha emesso il provvedimento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero dei genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

5. L'affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine di cui al comma precedente oppure con provvedimento del Giudice che lo ha emesso, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.

6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l'affidamento.

8. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

9. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 9 un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.



10. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentite le parti ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare"».

### 9.3

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare".

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7- *bis*. Le indagini e gli accertamenti effettuati dai Servizi Sociali devono avvenire nel contraddittorio delle parti del procedimento in corso e, prima della sua apertura, in contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore. Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato. Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale"».

### 9.4

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 10:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore e:



- a) nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato;
- b) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio nel caso che essi non vi provvedano;
- c) nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del procedimento;
- d) fissa l'udienza, per l'ascolto dei genitori, del curatore speciale, dei servizi sociali territorialmente competenti e del minore;
- e) dispone l'immediata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai genitori, al curatore, al pubblico ministero e ai servizi sociali territorialmente competenti;
- f) dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i servizi socio-sanitari competenti o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono; dispone altresì l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione, anche sanitaria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. All'udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l'integrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, salvo che nell'interesse del minore gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il provvedimento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 336-*bis* del codice civile e 38-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, per l'audizione del minore";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337-*novies* del codice civile"».

#### **9.0.1**

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Modifiche al codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 333, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi";

b) dopo l'articolo 337-*octies* è inserito il seguente:

"Art. 337-*novies*.

*(Indagini dei servizi sociali)*

Nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giudice ai servizi sociali devono avvenire prima dell'apertura del procedimento e nell'ambito del contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore.

Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato.

Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e i relativi supporti devono

essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale";

c) l'articolo 403 è sostituito dal seguente:

"Art. 403. - (*Allontanamento d'urgenza del minore*) - Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattr'ore, con provvedimento motivato, il collocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di protezione dell'infanzia e le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione e comunque entro le ventiquattr'ore. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine. Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso reclamo da parte dei genitori, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entro trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sul reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso"».

## 9.0.2

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati;
- b) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno;
- c) proporre gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti;
- d) predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale;
- e) gestire il registro di cui all'articolo 4 della presente legge;
- f) predisporre linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza

che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;

g) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse;

h) realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata annualmente, delle case famiglia;

i) riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea;

l) promuovere l'istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell'attività degli stessi.

3. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Le linee guida di cui al comma 1, lettera f), e il tariffario nazionale di cui al comma 1, lettera g), sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### 9.0.3

[Ronzulli](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Gallone](#), [Aimi](#), [Binetti](#), [Moles](#), [Mallegni](#), [Toffanin](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9- **bis**.

*(Istituzione del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il «registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie», di seguito denominato "registro".

2. Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all'affidamento di minori, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l'indicazione del termine previsto per l'affidamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito *web* che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla *privacy*. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del registro.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE  
1ª (Affari Costituzionali)  
2ª (Giustizia)  
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019  
4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### IN SEDE DELIBERANTE

**(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.200, 3.300, 8.100 (testo 2) e 9.200, pubblicati in allegato, rispetto ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Considerato che tali proposte recepiscono molti degli emendamenti già presentati, chiede ai proponenti se intendono ritirare le proposte di modifica a propria firma.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 3.10.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 3.6 e 3.8.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 1.1, 3.2, 3.5, 3.7 e 8.2.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 4.1, 7.1, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3 con l'intesa che sia affrontata quanto prima, con successivi provvedimenti, la questione dell'adeguamento del quadro sanzionatorio.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.9, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Tuttavia, non condivide il metodo adottato dai relatori, che hanno preferito presentare emendamenti a propria firma, recependo quelli già presentati, sui quali invece avrebbero potuto formulare un parere favorevole.

Segnala, inoltre, che l'emendamento 3.200 dei relatori non ha recepito interamente l'emendamento 3.5, essendo stata espunta la disposizione di cui alla lettera *a-ter*), che consentiva alla Commissione di acquisire anche l'attività istruttoria e le motivazioni dei provvedimenti dai tribunali per i minorenni.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ritirare l'emendamento 2.1 a sua firma, concorda con le osservazioni del senatore Caliendo sulla inopportunità di far confluire nelle proposte di modifica dei relatori anche gli emendamenti che avrebbero ricevuto una valutazione positiva.

Il presidente [OSTELLARI](#) informa che il senatore Balboni aveva già comunicato di ritirare gli emendamenti 3.3 e 3.4.

La senatrice [MODENA](#) (*FI-BP*) precisa che i provvedimenti dei tribunali sono comunque motivati, quindi ciò consentirebbe alla Commissione d'inchiesta di acquisire le motivazioni di tali atti.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le prerogative della Commissione non subiranno un *vulnus*, in quanto essa potrà avere accesso all'intero fascicolo e acquisire copia dei provvedimenti dei tribunali dei minorenni e della relativa motivazione. Tuttavia, concorda con il senatore Caliendo che sarebbe stato preferibile inserire la lettera *a-ter*) per una migliore precisazione. In ogni caso, comprende che il Ministero della giustizia intenda tutelare l'attività dell'autorità giudiziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) ritiene, invece, che l'esclusione della lettera *a-ter*) consenta agli avvocati di opporsi all'acquisizione da parte della Commissione delle risultanze dell'attività istruttoria e delle motivazioni del provvedimento, tanto più che tali aspetti - benché previsti nell'emendamento 3.5 - sono stati espunti dalla proposta dei relatori.

Il sottosegretario FERRARESI precisa che già gli articoli 4 e 5 del disegno di legge assegnano alla Commissione d'inchiesta ampi poteri di indagine, anche per l'acquisizione di atti e documenti. Sarebbe improprio estenderli ulteriormente, in quanto si finirebbe per intralciare l'attività della magistratura.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la formulazione dell'emendamento 3.200 è stata concordata con i relatori e costituisce un punto d'incontro anche rispetto alle esigenze segnalate dal Governo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) dichiara di non condividere i rischi prefigurati dal Governo.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce l'opportunità di indagare sulle motivazioni dei provvedimenti dei tribunali, come segnalato anche dalla relazione della Commissione infanzia nella scorsa legislatura, per comprendere le ragioni che presiedono all'affidamento dei minori a terzi o a strutture.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) ritiene incomprensibile il motivo per cui non si possa reinserire la lettera *a-ter*), considerato che si tratterebbe di precisare una facoltà della Commissione d'inchiesta già prevista.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge, la Commissione ha già la possibilità di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato i colleghi per la disponibilità a ritirare i propri emendamenti, al fine di accelerare la discussione del provvedimento, sottolinea che i poteri di indagine della Commissione d'inchiesta sono già disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 9. Pertanto, ritiene che ciò sia sufficiente a fugare eventuali dubbi sulla facoltà della Commissione di acquisire anche le motivazioni dei provvedimenti dei tribunali.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa che la Commissione bilancio esprima il parere sugli emendamenti dei relatori, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,40.*

Poiché i lavori della Commissione bilancio non sono ancora conclusi, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che un'ulteriore seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite è convocata giovedì 1° agosto, alle ore 12, o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1187](#)

Art. 2

##### **2.100**

I Relatori

*Sopprimere il comma 2.*

Art. 3

##### **3.100**

I Relatori

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l'andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e sostituire le parole: «all'interno delle stesse» con la seguente: «affidati».*

##### **3.200**

I Relatori

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

*«a-bis) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;*

*a-ter) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo nel processo;*

*a-quater) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice*

civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

*a-quinquies*) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».

### **3.300**

I Relatori

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».*

Art. 8

### **8.100**

I Relatori

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 8 (Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili). Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, è aggiunto il seguente: Art. 6-bis (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili).

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l'esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

### **8.100 (testo 2)**

I Relatori

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 8 (Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili). Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, è aggiunto il seguente: Art. 6-bis (Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili).

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l'esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni.

Art. 9

### **9.200**

I Relatori

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a), la parola: " , ovvero" è sostituita dalla seguente: "e".*

2) *la lettera b) è soppressa.*



## 1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom.) del 01/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE  
1ª (Affari Costituzionali)  
2ª (Giustizia)  
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019  
5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

IN SEDE DELIBERANTE

**[\(1187\) ROMEO ed altri.](#) - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 8.200, 9.100 e 10.100 dei relatori, pubblicati in allegato.

Avverte, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla soppressione dell'articolo 10, e sugli emendamenti.

La relattrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce del parere non ostativo della Commissione bilancio anche sugli articoli 8 e 9 del disegno di legge, ritira gli emendamenti 8.200 e 9.100, con cui si proponeva di sopprimere gli articoli citati. Infatti, vi era la possibilità che tali disposizioni richiedessero una istruttoria più approfondita, che però avrebbe prolungato i lavori, con il rischio di uno slittamento dell'approvazione del disegno di legge alla ripresa dopo la pausa estiva.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-BP*) segnala l'esigenza di una più corretta definizione delle strutture destinate ad accogliere i minori, in quanto, secondo la formulazione dell'articolo 1, l'indagine della Commissione sembrerebbe riguardare solo le attività connesse alle comunità di tipo familiare. Queste, tuttavia, sulla base dei dati in suo possesso, costituiscono solo il 5 per cento delle strutture in cui sono inseriti minori per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.



Il [PRESIDENTE](#) non ravvisa difficoltà di ordine interpretativo della norma, posto che all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), si fa riferimento alla verifica dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti, sia per le strutture di tipo familiare sia per le comunità di accoglienza dei minori.

La relatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) assicura che l'indagine della Commissione d'inchiesta riguarderà tutte le strutture destinate all'accoglienza di minori.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) osserva che all'articolo 1 si definisce l'ambito di operatività della Commissione, per cui sarebbe preferibile precisare che l'inchiesta riguarda le attività delle comunità di tipo familiare e le strutture di accoglienza dei minori, come previsto all'articolo 3. In ogni caso, ai fini di interpretazione della norma potrebbe ritenersi sufficiente il dibattito svolto nei lavori preparatori su tale questione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, proprio perché la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 enuclea in modo più preciso le tipologie di strutture su cui indagherà la Commissione, sarebbe preferibile utilizzare la medesima definizione anche all'articolo 1 e nel titolo del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#) sospende brevemente i lavori per approfondire la questione sollevata dal senatore Malan.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,50.*

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-BP*) fa presente che non è sua intenzione ostacolare una rapida approvazione del disegno di legge. Tuttavia, ritiene che possa crearsi successivamente un problema di interpretazione anche circa l'ambito applicativo dell'articolo 8, che pure fa riferimento alle sole comunità di tipo familiare: trattandosi di norma sulla incompatibilità, e perciò di stretta interpretazione, non potrà applicarsi a chi opera in comunità di accoglienza diverse dalle case famiglia, riducendone la portata.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che l'emendamento 3.100 dei relatori soccorra nell'interpretazione della norma, introducendo una definizione onnicomprensiva delle strutture sottoposte a indagine. Infatti, nell'integrare la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, a proposito dei compiti della Commissione d'inchiesta, la proposta di modifica precisa che l'obiettivo dell'indagine è verificare lo stato e l'andamento degli affidatari nonché le condizioni degli affidati in generale.

Pertanto, l'osservazione del senatore Malan appare superata.

Quanto al rilievo del senatore Caliendo, fa notare che la questione è stata risolta dalla riformulazione dell'emendamento 8.100.

Si passa quindi all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Accertato il prescritto numero di senatori, è posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato all'unanimità.

Si passa all'articolo 2 e al relativo emendamento.

La relatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che l'emendamento 2.100 recepisce un'istanza emersa nel corso del dibattito, proponendo la soppressione del comma 2 dell'articolo 2.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 2, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 3 e ai relativi emendamenti.

La relatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che anche gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.300 sono volti a recepire alcune delle istanze rappresentate nel dibattito. In particolare, ribadisce che con l'emendamento 3.100 si precisa l'ambito di operatività dell'attività di indagine, estesa a tutte le strutture che accolgono minori.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sugli emendamenti in esame.

A seguito di distinte votazioni, gli emendamenti 3.100, 3.200 e 3.300 sono approvati.

È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 3, nel testo modificato.

Sono posti separatamente ai voti e approvati all'unanimità gli articoli 4, 5, 6 e 7, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'articolo 8 e al relativo emendamento.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.100 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 8.100 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 8, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 9 e al relativo emendamento.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.200.

Posto ai voti, l'emendamento 9.200 è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato all'unanimità l'articolo 9, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 10.

Essendo stato presentato un unico emendamento suppressivo, è posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che è respinto all'unanimità. L'articolo 10 risulta pertanto soppresso.

Si procede quindi alla votazione finale.

La Commissione approva all'unanimità il testo del disegno di legge, con autorizzazione al coordinamento formale del testo.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato alle Commissioni riunite in sede redigente il disegno di legge n. 1389 (Disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e di tutela dei minori in affidamento), d'iniziativa della senatrice Ronzulli. Tale provvedimento sarà inserito

all'ordine del giorno delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 14.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1187](#)

Art. 8

#### **8.200**

I Relatori

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 9

#### **9.100**

I Relatori

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 10

#### **10.100**

I Relatori

*Sopprimere l'articolo.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1187  
**XVIII Legislatura**

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

**Titolo breve:** *Istituzione Commissione inchiesta sulle case famiglia*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 187 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

[N. 189 \(ant.\)](#)

1 agosto 2019

11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 124 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

[N. 126 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

23 luglio 2019

(pom.)

30 luglio 2019

(ant.)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**

# 1.4.2.1.1. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 187 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019**  
**187<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

## *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

## *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Garavaglia, esprimendo compiacimento per il buon esito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e confermando la stima sempre avuta nei suoi riguardi.

## *IN SEDE CONSULTIVA*

**(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi



dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'inserimento, in via prudenziale, di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di codice doganale dell'Unione europea.

In merito agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31) e 23.200 (già 21.1). Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Con riguardo all'emendamento 4.400, recante delega per l'adeguamento del diritto interno alla normativa Ue in tema di Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), occorre valutare gli effetti finanziari, con particolare riguardo alle lettere *a)*, *d)* ed *f)* del comma 11-*quater*, verificando la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 11-*quinquies*. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 14.401 e 14.402, in relazione al possibile impatto fiscale della traslazione sui consumatori degli oneri imposti ai produttori di autovetture. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22.

In merito agli emendamenti, concorda con la valutazione della relatrice, per quanto riguarda le proposte emendative segnalate come suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quella per la quale viene ribadito un parere di semplice contrarietà.

Per quanto riguarda la proposta 4.400, esprime un avviso contrario, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.401 e 14.402.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta risulta approvata.

**(1416) PATUANELLI e SANTILLO. - Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, confermando per l'Assemblea, per quanto di competenza, il parere non ostativo già formulato per la Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(728-A) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito risultano conformi alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede consultiva. Propone pertanto di formulare per l'Assemblea un parere di nulla osta.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario**

, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in sede redigente, non sono state apportate modifiche al testo. Propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione al comma 1, lettera *b*), della medesima disposizione, laddove rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità familiari che accolgono minori. Non vi sono invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione e alle funzioni della Commissione di inchiesta, essendo le relative spese poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati. Con riferimento alle proposte emendative, occorre valutare da parte della Commissione la portata dell'emendamento 3.10 che prevede la possibilità per la Commissione di inchiesta di avvalersi di una

struttura consultiva di supporto per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali, con riferimento agli eventuali costi della suddetta struttura. Occorre poi valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'emendamento 9.0.2 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia. Comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio )

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Rileva infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, si osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 2, comma 1-bis, che istituisce, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, che occorre segnalare che la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le eventuali somme iscritte nel fondo suddetto e non impegnate nell'anno in corso non appare pienamente in linea con il principio dell'annualità del bilancio e con la relativa norma attuativa di cui all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Relativamente all'articolo 4, sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, andrebbe verificata la congruità della copertura disposta mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999 (fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive).

In merito all'articolo 8 che reca misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, chiede conferma della congruità della copertura realizzata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, con riguardo all'esistenza delle necessarie disponibilità e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati. Analoga richiesta attiene all'articolo 8-ter, comma 2, lettera *a*), che copre sul medesimo Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente quota parte degli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre poi acquisire conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 1, capoverso 2-quater, dell'articolo 10-ter, che dispone l'istituzione dell'ufficio dirigenziale di livello generale dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

In merito all'articolo 12-bis, recante misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala che il comma 4, lettera *b*), prevede la possibilità di incrementare le dotazioni di alcuni fondi per il personale dirigenziale e non dirigenziale mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dalla razionalizzazione dei settori di spesa per autonoleggi e assicurazione di automezzi: al riguardo, andrebbero forniti elementi circa la compatibilità della destinazione dei risparmi alle suddette finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Anche al fine di chiarire i suddetti profili, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 87/2019 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1140) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare  
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Fa altresì presente che erano stati segnalati, per un approfondimento sui profili finanziari, undici proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione dei senatori una nota di approfondimento sulle proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, ossia le proposte 1.1, 1.3, 1.11, 2.2, 2.14, 2.16, 3.3, 3.4, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2.

Altresì, segnala l'onerosità anche delle proposte emendative 1.2 e 1.4.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) ritiene che non siano chiari i profili di criticità addotti dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.2; inoltre, chiede di specificare le motivazioni alla base della contrarietà sull'emendamento 3.4.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come l'istruttoria condotta dalla Ragioneria generale dello Stato segnali le criticità di proposte emendative che, rispetto al testo del disegno di legge, ne ampliano l'ambito applicativo, senza una precisa quantificazioni degli eventuali oneri e delle necessarie coperture finanziarie.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del Governo in merito sia all'emendamento 1.2 sia al 3.4, ritenendo improprio un metodo volto a valutare negativamente ogni proposta emendativa che si limita a specificare istituti giuridici disciplinati da un disegno di legge già valutato dalla Commissione in senso non ostativo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare i contenuti del disegno di legge volto a disciplinare l'insegnamento dell'educazione civica per un'ora a settimana, nell'arco delle trentatré settimane dell'anno scolastico, osserva come le proposte emendative volte ad ampliarne l'ambito applicativo possano comportare oneri, anche di carattere indiretto, per i quali prospetta la possibile espressione di un parere di semplice contrarietà. Rammenta altresì come il disegno di legge sia assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'articolo 13, la cui sostenibilità potrebbe essere compromessa da un ampliamento dell'ambito applicativo della legge.

Il senatore [STEFANO](#) (*PD*) ritiene inaccettabile che la Commissione bilancio debba adeguarsi in maniera supina alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) denuncia un problema di correttezza metodologica che dovrebbe stare a cuore anche alla maggioranza e al Governo, al fine di scongiurare una disparità nelle valutazioni formulate dalla Commissione.

Infatti, non si possono ritenere onerosi emendamenti che si limitano a precisare o a meglio definire l'istituto giuridico dell'insegnamento dell'educazione civica e che quindi risultano pienamente compatibili con la clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13 del provvedimento. In caso contrario, si sarebbe dinanzi ad un utilizzo abnorme dell'espressione del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [PESCO](#) rappresenta la necessità di distinguere, in sede di disamina degli emendamenti, tra le proposte che ampliano effettivamente l'ambito applicativo del provvedimento e quelle che si limitano a fornire semplici specificazioni.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene giustificato esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che estendono l'ambito applicativo del provvedimento, mettendo a rischio la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Nel caso, invece, di emendamenti che si limitano a specificare contenuti già presenti nel disegno di legge, appare dubbia la relativa portata innovativa.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il disegno di legge in esame rappresenti il massimo sforzo ottenibile nelle attuali condizioni finanziarie, prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 3.3 e 3.4, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi costituita ogni forma di emolumento, indennità o rimborso di spese.

Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.4 segnalate dal rappresentante del Governo, prospetta una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva poi la necessità di un approfondimento sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Reputa poi opportuno esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, rinviando ad una successiva seduta l'esame delle altre proposte emendative segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di



legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, sulle quali il parere resta sospeso."

Messa in votazione, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## 1.4.2.1.2. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 01/08/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019**  
**189<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, con riferimento al testo, di ribadire il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo." Con riferimento agli emendamenti già presentati in Commissione e ripresentati in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 3.1, 6.1, 8.0.1, 12.0.1 e 12.0.2. Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, propone di riaffermare il parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Con riferimento agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 2.0.200 che, inserendo un ulteriore articolo, istituisce, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione,



l'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità di genere. Propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.200, sostanzialmente identica all'emendamento 5.0.2, su cui questa Commissione ha già dato parere contrario alla Commissione di merito. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con le valutazioni della relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annuncia il proprio voto contrario, esprimendo un netto dissenso sulle modalità con le quali la maggioranza ha valutato gli emendamenti e ritenendo che l'espressione di numerosi pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rappresenti un errore di metodo; sul punto, chiede un approfondimento volto a ricostruire le modalità adottate in questa legislatura per l'espressione del parere sui profili finanziari delle proposte emendative riferite ai provvedimenti più significativi.

Specifica, altresì, che il voto contrario espresso in questa sede non implica un giudizio negativo sul merito del disegno di legge.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) ricorda come fin dall'inizio della legislatura il proprio Gruppo abbia avanzato la richiesta di una riflessione sulle modalità di espressione dei pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la mancanza di un criterio condiviso rischia di determinare una distorsione nell'utilizzo di tale strumento, subordinandolo ad obiettivi politici. Peraltro, sottolinea come il disegno di legge in esame sia assistito da una clausola finanziaria e da una relazione tecnica aggiornata positivamente verificata, il che avrebbe dovuto indurre la Commissione a una diversa valutazione sui profili finanziari degli emendamenti.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) reputa necessario un approfondimento sulle modalità di espressione di pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche al fine di evitare che questa Commissione, in sede consultiva, abdichi al proprio ruolo, esercitando, in maniera surrettizia, una funzione di esame referente.

A titolo esemplificativo, ritiene impropria la valutazione negativa, sul piano finanziario, dell'emendamento 2.0.200.

Il presidente [PESCO](#), nel prendere atto delle posizioni espresse, rivendica tuttavia come la Commissione abbia sempre cercato di esaminare in maniera obiettiva gli emendamenti sia di maggioranza che di minoranza, limitandosi ad uno scrutinio dei profili finanziari.

Dissente quindi dalle considerazioni dei senatori intervenuti e, con specifico riferimento all'emendamento 2.0.200, citato dal senatore Pichetto Fratin, ritiene giustificata la valutazione di onerosità espressa dalla relatrice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 3.1, 6.1, 8.0.1, 12.0.1, 12.0.2, 2.0.200 e 5.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio.

La relatrice [LEONE](#) (M5S) riepiloga i contenuti della relazione già svolta, richiamando, sul testo, la necessità di approfondire i risvolti finanziari dell'articolo 10, con particolare riguardo ai criteri di determinazione dei contributi pubblici da erogare alle comunità di tipo familiare.

Il vice ministro GARAVAGLIA prospetta la possibilità per la Commissione di condizionare la valutazione di nulla osta sul testo alla soppressione dell'articolo 10, dal momento che la disamina puntuale dei profili finanziari di tale disposizione richiederebbe un'apposita relazione tecnica. Peraltro, ricorda come, presso le Commissioni di merito, i relatori abbiano presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 10.

La RELATRICE condivide l'opportunità di subordinare il parere non ostativo sul disegno di legge alla soppressione dell'articolo 10.

Passando all'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE si sofferma sulla proposta 3.10, che consente all'istituenda Commissione di inchiesta di avvalersi di una struttura consultiva di supporto. Al riguardo, rileva come tale possibilità debba risultare compatibile con la dotazione finanziaria gravante sui bilanci interni delle due Camere e costruita come tetto di spesa. Pertanto, prospetta la possibilità di condizionare la valutazione non ostativa sull'emendamento in esame al rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 7, comma 6.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) esprime apprezzamento per la valutazione del Presidente, ritenendo che, anche in altre fattispecie, si sarebbe dovuto adottare un simile approccio metodologico.

Il senatore [PICCHETTO FRATIN](#) (FI-BP) osserva come, in ogni caso, gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione gravino comunque sui bilanci interni delle due Camere. Pertanto, l'esercizio della facoltà di avvalersi della struttura di supporto sarà condizionato al rispetto della dotazione assegnata.

Il rappresentante del GOVERNO formula poi un avviso contrario sugli emendamenti 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.0.1, nonché sulle proposte 9.0.2 e 9.0.3 già segnalate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione di onerosità degli emendamenti 9.0.2 e 9.0.3. Nel ritenere privo di criticità l'emendamento 9.4, prospetta poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà per possibili oneri indiretti sugli emendamenti 8.0.1, limitatamente al capoverso 403-ter, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1.

Alla luce del dibattito svoltosi la relatrice [LEONE](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'articolo 10.

In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.0.2 e 9.0.3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1. Con riguardo all'emendamento 8.0.1, il parere è di semplice contrarietà, limitatamente al capoverso: "Art. 403-ter.". Con riguardo all'emendamento 3.10, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "può avvalersi", delle seguenti: ", entro i limiti di spesa di cui all'articolo 7, comma 6,". Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, si terrà dieci minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## **1.4.2.2. 11<sup>^</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.2.1. 11<sup>a</sup>(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>) MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019 124<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
[CATALFO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente [CATALFO](#) avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene per conoscere la tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 1122 (deleghe miglioramento della Pubblica amministrazione), n. 1187 (istituzione Commissione di inchiesta sulle case famiglia) e nn. 1387 (Rendiconto 2018) e 1388 (Assestamento 2019). In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1122, segnala l'opportunità di svolgere le varie fasi procedurali, a partire da quella della discussione generale, senza interruzioni, soprattutto tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Infine, sollecita il giudizio della Presidente circa la lettera con la quale, insieme ad altri due senatori, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell'Ufficio parlamentare di bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull'attuazione delle due misure di *welfare* introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la programmazione dei lavori sul disegno di legge n. 1122 era stata affrontata nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era anche ipotizzato di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per l'ultima settimana utile prima della pausa estiva. Informa quindi di aver ricevuto

rassicurazioni da parte del Ministro di riferimento circa l'assenza di problematiche che possano rallentare l'*iter* dell'esame del provvedimento e avverte che comunque nella seduta odierna dovrà avere inizio la discussione generale, il cui svolgimento era già stata posticipato per andare incontro alle varie esigenze manifestate dalle opposizioni. Assicura comunque ai componenti della Commissione che sarà sua cura prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato per conoscere i tempi di discussione in Aula.

Evidenzia quindi l'urgenza dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, anche per la gravità dei casi di cronaca emersi recentemente, nonché dei disegni di legge nn. 1387 e 1388, che sono stati calendarizzati per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana.

Si riserva infine di valutare la lettera cui ha fatto riferimento il senatore Patriarca, segnalando tuttavia che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l'INPS, che eventualmente potrà essere convocato in audizione per illustrare la situazione.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Patriarca, stigmatizza la mancata applicazione dell'articolo 53 del Regolamento, secondo il quale i lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione ed alle attività delle Commissioni devono essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea.

La [PRESIDENTE](#) si dichiara consapevole delle conseguenze dell'ultimo calendario dei lavori del Senato sui lavori delle Commissioni. Anticipa quindi l'intenzione di sottoporre alla fine della seduta alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per l'esame di alcuni provvedimenti anche in giorni di attività parlamentare.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1387\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***

**[\(1388\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***

(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, la relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che determinano una riduzione della spesa pari a 754,5 milioni di euro per il 2019, per una spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, pari a 133.942,5 milioni, di cui 133.886,5 milioni relativi alla spesa corrente e 56,0 milioni al conto capitale.

Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2019, evidenzia che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione dell'Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi nel 2019, con riferimento allo stato di previsione del Ministero medesimo, è pari a 35.316,5 milioni di euro. Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**[\(1187\)](#) *ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La presidente [CATALFO](#) (M5S), in qualità di relatrice, introduce il disegno di legge, che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo

familiare che accolgono minori e reca disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia. In premessa ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento tiene conto in particolare dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell'indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia» (Doc. XVII-bis, n. 12).

Passa quindi all'esame del testo, soffermandosi sull'articolo 1, che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, sull'articolo 2, che ne stabilisce la composizione, e sull'articolo 3, che ne indica i compiti. Richiama poi il contenuto dell'articolo 4, che disciplina l'attività della Commissione, dell'articolo 5, che disciplina l'acquisizione, da parte della stessa, di copie di atti e documenti, e dell'articolo 6, in materia di obbligo al segreto.

Il successivo articolo 7, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa, e di collaborazioni.

La relatrice evidenzia infine che l'articolo 8 amplia le cause di incompatibilità dei giudici onorari minorili, l'articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono degli stessi, mentre l'articolo 10 rinviava ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, in provincia di Reggio nell'Emilia. Giudica quindi con favore il provvedimento perché ritiene che una Commissione di inchiesta - che a suo parere andrebbe istituita per ogni singolo episodio di violenza su minori del genere - possa approfondire la tematica delle case famiglia e stabilire l'unicità o meno del caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Paventa infatti il rischio che possano emergere altri casi di maltrattamento dato che troppo spesso i minori sono preda di interessi economici e dell'egoismo degli adulti. Conclude ribadendo il favore del suo Gruppo al provvedimento in esame.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), anche in considerazione dei gravissimi casi di maltrattamento emersi negli ultimi tempi, manifesta apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia. Ricorda peraltro che la senatrice Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha presentato sulla materia il disegno di legge n. 1389, recante disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la tutela dei minori "fuori famiglia".

Si dichiara quindi convinto che la sensibilità dei futuri componenti della Commissione, in un lavoro sinergico con la Commissione guidata dalla senatrice Ronzulli, potrà incidere sul fenomeno della violazione dei diritti dei minori, che rappresentano, insieme agli anziani, i soggetti più fragili e a rischio della società.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatto per la proposta in esame e per la pronta risposta del Parlamento ai casi recenti di maltrattamento di minori, che a suo parere nel meccanismo complessivo degli affidi sono il soggetto comunque più debole e meno considerato.

Infine, esprime apprezzamento per l'articolo 8 del provvedimento, che estende i casi di incompatibilità dei giudici onorari minorili.



Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) si associa alla generale condivisione del provvedimento, che ritiene anche una occasione per monitorare ed evidenziare i buoni risultati complessivi ottenuti dall'istituto dell'affido, che ha fatto dell'Italia un Paese all'avanguardia nel campo della tutela dei minori. Invita infine la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nel parere, relativamente al Capo II, un riferimento alla giustizia minorile.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) esprime il suo favore per l'iniziativa in esame e anche l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di vero confronto e di produzione di risultati nel merito e non di scontro e di strumentalizzazione politica, anche perché i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica. Invita quindi a non criminalizzare l'intera infrastruttura dei servizi sociali, pur a fronte di inefficienze e alcune opacità, e ad allargare lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori, sia di quelli strappati alle famiglie sia di quelli che vivono in condizione di povertà e che il Reddito di cittadinanza non è stato capace di raggiungere.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) condivide le parole del senatore Laforgia sulla necessità di evitare qualsiasi strumentalizzazione politica e richiama alcuni dati relativi al numero di adozioni e al giro di denaro connesso. Apprezza quindi l'iniziativa legislativa, convinto che la Commissione di inchiesta potrà far luce su eventuali problematiche legate all'istituto dell'affido e far magari emergere altri possibili casi di maltrattamenti a danno di minori.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma a sua volta sull'articolo 8 del provvedimento e richiama l'attenzione dei Commissari sui temi della limitazione dei poteri dei servizi sociali e della adottabilità dei bambini appena nati.

La [PRESIDENTE](#) esprime grande soddisfazione per l'attenzione mostrata dai componenti della Commissione a un tema che le sta particolarmente a cuore e ricorda che alcuni aspetti del provvedimento sono di diretta competenza della Commissione, che potrà essere quindi un punto di riferimento per l'attività delle Commissioni di merito, che - assicura - verrà seguita con molta attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

### **(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) in premessa anticipa che svolgerà un intervento di carattere generale, riservandosi di prendere eventualmente la parola in seguito per alcune integrazioni.

Ribadendo alcune valutazioni già espresse in occasione dell'esame di altri provvedimenti qualificanti dell'azione politica del Governo, come il disegno di legge n. 920 ("concretezza") e il decreto-legge n. 4 del 2019 su Reddito di cittadinanza e "Quota 100", esprime perplessità per il mancato avvio di un monitoraggio sulla recente legge Madia (legge n. 124 del 2015), che avrebbe permesso di comprenderne lo stato di attuazione e gli eventuali punti deboli e di intervenire di conseguenza. Invece è stata preferita la strada di una nuova riforma organica, che sembra rimettere in discussione il pregresso per ricominciare da zero, provocando confusione e trasmettendo incertezza alla complessa macchina amministrativa.



Giudica la delega eccessivamente ampia, con punti anche condivisibili, ma generici e impegnativi, con il rischio che l'*iter* complessivo dei decreti legislativi da emanare non si concluda per la fine della legislatura.

Segnala quindi che la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti appare poco verosimile a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, ossia una premialità degli enti, l'introduzione di nuove dotazioni informatiche, il varo di commissioni varie e le nuove capacità professionali richieste, elementi che fanno pensare a costi per la formazione o per il coinvolgimento di personale esterno.

Riscontra poi una centralizzazione delle funzioni a discapito degli enti locali e delle autonomie, con il rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate, come peraltro già accaduto per quella parte della legge Madia che prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Invita quindi la maggioranza a procedere con cautela in merito, anche perché la centralizzazione non favorirebbe la valorizzazione delle risorse e il miglioramento dell'efficienza della Pubblica amministrazione.

In merito alla dirigenza ritiene si compia un passo indietro rispetto alla riforma precedente, sia perché si rinnovano i comparti, a danno della mobilità e della flessibilità, sia perché si mette a rischio la sua autonomia. Relativamente ai contratti invece si chiede come mai si intenda rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.

Infine, si domanda quale sia la *ratio* dell'estensione del giuramento, prevista dall'articolo 2, visto che il senso di appartenenza non dipende certo da quell'atto solenne, ma dalla qualità del servizio che si offre ai cittadini e alle imprese.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) richiama le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono succedute dal 1979 a oggi e i numerosi decreti legislativi che hanno fatto seguito all'approvazione della legge Madia nel 2015.

Giudica quindi la riforma in esame importante e riduttiva allo stesso tempo, perché si pone obiettivi ambiziosi ma manca di una visione globale ed evita di affrontare, insieme ai temi del *turnover*, della dirigenza, della mobilità e della contrattazione collettiva, anche quello di una rivisitazione totale della Pubblica amministrazione, che è carente in servizi, infrastrutture, digitalizzazione e comunicazione tra banche dati.

Concorda con il senatore Patriarca sul rischio di accentramento, per esempio in materia di controlli e di concorsi, ed esprime perplessità su alcune deleghe, che a suo parere avrebbero avuto bisogno dell'intervento diretto del Parlamento, e sui tempi previsti per esercitarle, anche a fronte dei grandi ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti attuativi in generale.

Chiede quindi al rappresentante dell'Esecutivo che fine faranno gli organismi che attualmente si occupano di controlli e valutazione e gli manifesta l'esigenza di tenere presenti le esigenze dei territori. Relativamente alla dirigenza invita a non concentrarsi solo sul tema dei controlli, ma a considerare le difficoltà di chi lavora su più sedi e ha bisogno di flessibilità negli orari di lavoro.

Conclude sollecitando il Governo a varare davvero uno snellimento e una sburocrazia della Pubblica amministrazione, nonché ad operare per un rinnovamento delle competenze al fine di offrire un servizio sempre più efficiente alle imprese e ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La presidente [CATALFO](#) avverte che l'ordine del giorno delle ulteriori sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva per il parere alla 2a Commissione del disegno di legge n. 755,

recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito, per il parere alla 7a Commissione del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e per il parere alla 6a Commissione del disegno di legge n. 1412, di conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In considerazione del calendario dei lavori del Senato delle prossime settimane, la [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per poter esaminare anche nei giorni di attività parlamentare alcuni provvedimenti di particolare rilievo per la Commissione.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), consapevole delle esigenze delle altre Commissioni, non contesta la decisione di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede consultiva di nuovi disegni di legge - nello specifico gli Atti Senato nn. 755, 1372 e 1412 -, ma esprime la totale contrarietà del suo Gruppo a richiedere una deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare per eventualmente esaminare il disegno di legge nn. 658 e connessi sul salario minimo orario, in quanto la situazione di stallo che si è venuta a creare per la mancanza della relazione tecnica è da attribuire esclusivamente alle divisioni interne alla maggioranza di Governo.

Si associano i senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [BERTACCO](#) (*FdI*).

All'esito del dibattito, la [PRESIDENTE](#) si riserva di prendere una decisione in merito nei prossimi giorni.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.4.2.2.2. 11<sup>a</sup>(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 126 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019**  
**126<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CATALFO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente **CATALFO** avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1187) ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

La presidente **CATALFO** (M5S), in qualità di relatrice, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

In premessa il senatore **PATRIARCA** (PD), con riferimento alle vicende di Bibbiano, esprime la

propria irritazione per le accuse di connivenza e gli attacchi e le calunnie rivolte al Partito Democratico. A suo parere, la generalizzazione e il tentato coinvolgimento di una intera comunità politica, che nulla ha a che fare con le violenze sui minori, rappresentano infatti un comportamento indegno.

Esprime quindi il favore del suo Gruppo all'istituzione della Commissione di inchiesta, auspicando che il suo lavoro, oltre a far emergere eventuali ulteriori casi di abuso, sappia anche evidenziare i risultati ottenuti dallo strumento dell'affido e individuare le modifiche legislative necessarie alla modernizzazione delle attuali disposizioni in materia.

In conclusione, dopo aver sottolineato che i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) conferma il suo favore per l'iniziativa in esame e ribadisce l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di confronto nel merito e non di scontro o di strumentalizzazione politica, che non si criminalizzi l'intera infrastruttura dei servizi sociali e che si allarghi lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori. Richiama quindi i partiti politici alla loro responsabilità e li invita a riportare il dibattito nell'alveo della correttezza istituzionale, anche per rispetto nei confronti dei soggetti fragili coinvolti nei recenti fatti emersi all'attenzione della cronaca. Infine, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), considerati i recenti episodi di maltrattamenti sui bambini, esprime apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia e si augura che la sua attività faccia emergere le positività e le negatività inerenti l'istituto dell'affido e l'organizzazione dei servizi sociali. Sottolinea quindi l'opportunità che tale Commissione tenga in considerazione il proficuo lavoro fin qui svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui è presidente la senatrice Ronzulli, e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) considera molto gravi i fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, ma invita contestualmente ad attendere l'esito delle indagini prima di attribuire responsabilità penali. Manifesta quindi la necessità che la Commissione svolga il proprio lavoro senza pause, tenendo sempre al centro del dibattito il minore, e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) si dichiara convinta che fatti come quelli di Bibbiano non debbano passare sotto silenzio e che, così come già accaduto in Commissione lavoro, anche nella istituenda Commissione di inchiesta le differenze politiche verranno meno di fronte a interessi superiori. Conclusivamente, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, concorda con il senatore Laforgia nella necessità di tutelare le case famiglia e gli operatori sociali che lavorano onestamente tutti i giorni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la presidente relatrice [CATALFO](#) (*M5S*), dopo aver espresso l'auspicio che alcuni componenti della Commissione possano far parte della Commissione d'inchiesta in titolo, mette ai voti la proposta di parere favorevole da lei presentata, che risulta approvata all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) lamenta una mancata presa di posizione da parte della Presidente circa gli attacchi al Partito democratico denunciati dal senatore Patriarca in occasione dell'intervento in dichiarazione di voto sul parere sul disegno di legge n. 1187 e chiede come mai da tempo non siano

più all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge in materia di salario minimo orario (658 e connessi).

La [PRESIDENTE](#) precisa che non ha espresso alcuna opinione in merito a quanto denunciato dal senatore Patriarca in ragione della sua posizione *super partes* e chiarisce che l'esame dei disegni di legge in materia di salario minimo orario potrà riprendere solo una volta giunto il prescritto parere sugli emendamenti da parte della 5a Commissione, che tuttavia è ancora in attesa della relazione tecnica.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il senatore [LAUS](#) (PD), pur riconoscendo la necessità di riorganizzare alcuni comparti della Pubblica amministrazione, stigmatizza l'uso dello strumento della delega, che pur è stato impiegato in passato, a suo parere in maniera sbagliata, anche dalla sua parte politica. Con riferimento alla documentazione che accompagna il provvedimento rileva l'incongruenza di alcune formule utilizzate, dichiarandosi altresì deluso per gli strumenti individuati e per la mancanza di visione a lungo termine. Contesta quindi la decisione di introdurre, come già accaduto anche con altri provvedimenti recenti, una nuova gerarchizzazione delle strutture, con conseguente complicazione delle procedure, e un clima persecutorio, convinto che un rafforzamento della responsabilizzazione e del senso di appartenenza si ottengano con obiettivi e incentivi piuttosto che con punizioni e sanzioni. Considera quindi inverosimile, a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, la previsione della clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti e invita infine a considerare la realtà della Pubblica amministrazione nella sua preziosa eterogeneità.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) ritiene inefficace la scelta della legge delega in ragione dei tempi necessari per esercitarla e per il dispiegamento degli effetti dei relativi decreti legislativi, che potrebbero giungere ben oltre la scadenza della legislatura, a maggior ragione in caso di conclusione anticipata a causa di crisi politica. A suo parere infatti sarebbe stato più opportuno e proficuo, per ottenere dei risultati positivi in tempi brevi, monitorare gli effetti della legge Madia (legge n. 124 del 2015), individuarne gli eventuali punti di debolezza e intervenire di conseguenza. Si sofferma quindi sulle caratteristiche dei vari comparti della pubblica amministrazione, anche dal punto di vista delle categorie di lavoratori, delle tipologie contrattuali e dei trattamenti economici, che giudica inopportuno disciplinare in un unico provvedimento. Sottolinea quindi la mancanza di dati aggiornati addirittura nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento ed esprime quindi le proprie perplessità sulla reale portata dei decreti attuativi, che difficilmente, secondo il suo parere, potranno migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) in premessa si associa al senatore Floris nel considerare errata la scelta di varare una nuova e radicale riforma della pubblica amministrazione, peraltro con uno strumento, quello della legge delega, a suo giudizio inidoneo, senza valutare prima i risultati delle leggi approvate nella scorsa legislatura sulla stessa materia.

Entrando nel merito del provvedimento, invita a rivolgere una attenzione particolare alle istituzioni

scolastiche e critica le decisioni in materia di delegificazione, di contrattazione collettiva, di reclutamento dei dirigenti e di accesso al pubblico impiego. In particolare segnala che, in tema di contratti, si rischia di rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.

Con riferimento al personale della pubblica amministrazione, sottolinea l'opportunità che si valorizzino le esperienze acquisite in precedenza e ribadisce la sua contrarietà all'introduzione dei controlli biometrici effettuata con il disegno di legge n. 920 ("concretezza"), che sottintende una mancanza di fiducia nei confronti dei lavoratori e rischia di minarne le motivazioni.

Infine, dopo aver espresso l'auspicio che si svolga un ampio dibattito sui contenuti e che si tengano in adeguata considerazione le critiche espresse nel corso delle audizioni, anticipa la presentazione di diversi emendamenti.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) giudica ingiustificate, strumentali e senza alcuna attinenza al merito le critiche espresse dai rappresentanti delle opposizioni. Considera infatti corretto l'uso della legge delega e ritiene indispensabile, in presenza di una pubblica amministrazione poco efficiente, un nuovo intervento legislativo. Infine, anche con riferimento ad alcune recenti inchieste giudiziarie, manifesta i propri dubbi circa l'opportunità di motivare i dipendenti pubblici con incentivi economici, come pure sostenuto dal senatore Laus.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. Propone quindi di stabilire per giovedì 1° agosto alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) interviene per conoscere la tempistica dell'esame del disegno di legge, ritenendo opportuno stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti così ravvicinato solo in presenza della certezza che l'esame del provvedimento proseguirà alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva e non subirà, come accaduto per altri disegni di legge, ritardi di mesi per polemiche interne alla maggioranza.

La [PRESIDENTE](#) rassicura il senatore Patriarca in tal senso e, anche alla luce delle comprensibili esigenze delle opposizioni, propone quindi di stabilire per le ore 11 di venerdì 2 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato i tratti salienti della sua relazione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo in quanto il provvedimento consente agli avvocati di entrare in possesso di dati sensibili senza il controllo da parte dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#), presente il prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1187

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
condivisa la finalità del provvedimento di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori e di individuare le disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia;  
considerato che l'articolo 3 indica i compiti della Commissione, che in particolare è chiamata a verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse, nonché il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori e degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;  
considerato, altresì, che l'articolo 10 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

